

RISCONTRO A RICHIESTA CHIARIMENTI DEL 03/06/2025 – N.1

1 CHIARIMENTO RICHIESTO

All'art. 3 del Capitolato è indicato che il Comune si riserva la facoltà di procedere parallelamente al Concessionario all'attività di riscossione coattiva nella seguente ipotesi:

a) quando, pur avendo il Comune fornito al Concessionario, con formale comunicazione, direttive tese allo svolgimento di specifiche attività di riscossione, lo stesso non abbia, entro i termini previsti, adempiuto con i successivi atti di propria competenza.

2. Per l'ipotesi di cui alla lettera a) del precedente comma, in favore del Concessionario sarà riconosciuto il solo aggio previsto per la riscossione coattiva diminuito di due terzi. Si prega di indicare espressamente quali sono i termini previsti e sopra citati.

RISPOSTA

I termini previsti sono pari a 45 giorni dal ricevimento delle specifiche direttive, fatta salva la facoltà dell'Ente di richiedere l'adempimento entro tempi più ridotti nei casi ricorra l'urgenza onde evitare la prescrizione del credito.

2 CHIARIMENTO RICHIESTO

Si chiede di comunicare l'ammontare delle spese contrattuali e di pubblicazione della gara;

RISPOSTA

Non sono previste spese di pubblicazione della gara; relativamente alle spese contrattuali, si informa che l'Ente ha fatto richiesta all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate e fornirà l'informazione a seguito di riscontro da parte dell'Agenzia.

3 CHIARIMENTO RICHIESTO

Si chiede di precisare se la procedura mobiliare eseguita a mezzo Funzionario Responsabile della Riscossione prevista dal Titolo II del D.P.R. n. 602/1973 debba essere effettuata a discrezione del Concessionario, qualora ritenuta la miglior procedura esperibile per ottenere la riscossione in termini di efficacia ed efficienza, o se invece debba essere svolta per tutte le partite affidate indistintamente addebitando al Comune i relativi diritti in caso di procedure infruttuose;

RISPOSTA

La procedura mobiliare di cui al Titolo II, Capo II, Sezione II del D.P.R. 602/1973 indicata deve essere effettuata a discrezione del Concessionario, esclusivamente quando ritenuta la miglior procedura esperibile per ottenere la riscossione in termini di efficacia e di efficienza.

4 CHIARIMENTO RICHIESTO

Si chiede conferma che la cura del contenzioso riguardi esclusivamente le attività e/o gli atti posti in essere dal Concessionario stesso con esclusione delle attività ed atti di competenza dell'Ente; si chiede inoltre conferma che eventuali spese di lite a cui l'Ente impositore dovesse essere condannato, restano a carico dell'Ente impositore stesso.

RISPOSTA

La cura del contenzioso riguarda esclusivamente le attività e/o gli atti posti in essere dal concessionario. Le eventuali spese di lite conseguenti ad attività e/o atti posti in essere dal Concessionario sono a carico dello stesso.

5 CHIARIMENTO RICHIESTO

Si chiede di sapere se al Concessionario sarà fornito gratuitamente l'accesso alle informazioni relative ai debitori presenti nelle banche dati anagrafiche del Comune.

RISPOSTA

Al concessionario non verrà fornito l'accesso alle informazioni relative ai debitori presenti nella banca dati anagrafica del Comune mediante specifica utenza allo stesso dedicata.

Le informazioni anagrafiche aggiornate saranno fornite gratuitamente dall'Ente in occasione dell'invio delle liste di carico.

Eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari verranno forniti gratuitamente a seguito di richiesta del Concessionario da trasmettere all'Ente a mezzo pec.

6 CHIARIMENTO RICHIESTO

Si chiede di sapere se al Concessionario sarà fornito gratuitamente l'accesso alle informazioni relative ai debitori presenti nella banca dati anagrafica del Comune.

RISPOSTA

Si veda risposta a richiesta chiarimento n. 5